



COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia

Sede 30031, via B. Cairoli n. 39 Tel. 041.5121911 Fax 041.410665 Internet www.comune.dolo.ve.it

e-mail urp@comune.dolo.ve.it e-mail certificata protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 82001910270 Partita I.V.A. 00655760270

Settore I Affari Generali Servizio Affari Generali

Ufficio Assistenza Organi Istituzionali, Contenzioso Amministrativo

Tel. 041 5121979

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ilaria Morelli

NOTA INFORMATIVA SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (Legge n. 689/1981)

Il cittadino interessato da un contenzioso amministrativo può presentare memorie difensive per la contestazione di verbali ed eventuali domande di rateizzazione delle sanzioni in merito a:

- materie igienico-sanitarie;
- materia commerciale;
- pubblici esercizi.

L'interessato può presentare **scritti difensivi entro il termine di 30 giorni** dalla data della contestazione o della notificazione della violazione e può richiedere di essere sentito dall'autorità competente.

L'utilizzo dei moduli:

- presentazione scritti difensivi – art. 18 Legge 689/81;
- richiesta rateizzazione;

predisposti dall'Amministrazione non è indispensabile, ma può aiutare nella presentazione delle memorie difensive ovvero nella richiesta di pagamento della sanzione in rate mensili.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è un procedimento complesso, che comporta lo svolgimento di numerose fasi:

A) ACCERTAMENTO

L'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa, punite dalla legge con sanzioni amministrative. Gli atti di accertamento possono rappresentare l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

L'attività di accertamento propriamente detta deve essere tenuta distinta dalla verbalizzazione. Il verbale di accertamento (detto anche di ispezione o di sopralluogo) rientra nella categoria degli atti attestativi, cioè quelli adibiti a documentare dati acquisiti mediante l'accertamento stesso. Può anche accadere che manchi un vero e proprio verbale di accertamento come atto separato e diverso rispetto al processo verbale di contestazione. L'art. 13 della Legge 689/1981 prevede una disciplina generale dei poteri degli organi addetti al controllo delle violazioni amministrative:

1. acquisire informazioni;
2. procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
3. eseguire rilievi ed altre operazioni tecniche;
4. procedere a sequestro cautelare facoltativo e a sequestro obbligatorio nei casi previsti dalla legge.

1. Informazioni

L'assunzione di informazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, può avvenire in vario modo: richiesta di chiarimenti all'interessato o ai terzi, rilascio di documentazione in originale o in copia, presa visione di registri o archivi. L'interessato può essere sentito senza necessità dell'assistenza del difensore.

Infatti, l'ordinamento collega le garanzie di difesa soltanto all'interrogatorio in senso tecnico, disciplinato dal codice di procedura penale in relazione a fatti costituenti reato e non mero illecito amministrativo.

2. Ispezioni

L'ispezione è l'attività tesa alla diretta visione e constatazione dello stato di un oggetto o di un luogo, senza possibilità di intervenire sullo status quo.

Esistono precise limitazioni:

- a) la legge consente la sola ispezione di cose e luoghi, escludendo la facoltà di eseguire ispezioni personali;
- b) non sono ammesse ispezioni nei luoghi di privata dimora, da intendere come gli ambienti in cui si esplica la sfera intima e privata di un determinato soggetto;
- c) le perquisizioni, cioè le ispezioni che non si limitano alla mera osservazione diretta di cose o luoghi, ma comportano la specifica ricerca di cose su oggetti o luoghi, possono essere legittimamente svolte solo dalla polizia giudiziaria.

3. Rilievi

Possono essere di varia natura: segnaletici, descrittivi, fotografici ed ogni altra operazione tecnica (misurazioni, planimetrie, ecc.) utile ai fini dell'accertamento. E' sempre consigliabile allegare ai verbali documentazione fotografica.

4. Sequestro cautelare

Il sequestro amministrativo determina la creazione di un vincolo sul bene per evitare che venga sottratto nelle more del procedimento sanzionatorio. Possono essere oggetto di sequestro i beni passibili di confisca amministrativa e cioè:

- a) le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione;
- B) le cose che costituiscono il prodotto della violazione;
- C) i beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione integra violazione amministrativa.

Il sequestro è una misura strumentale rispetto alla successiva confisca.

B) CONTESTAZIONE

L'art. 14 della Legge 689/1981 disciplina la contestazione e la notifica degli estremi della contestazione.

La contestazione assolve la funzione di far conoscere al trasgressore e obbligato solidale la violazione ad essi imputata, attraverso una precisa enunciazione del fatto accertato e delle specifiche norme di legge che si presumono violate. E' una fase fondamentale del procedimento amministrativo sanzionatorio, strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa.

L'art. 14 prevede due forme di contestazione dell'illecito amministrativo: immediata, attraverso consegna di copia del verbale direttamente al trasgressore e obbligato in solido;

differita, mediante notifica dell'atto di contestazione agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dall'accertamento.

Sul piano applicativo, non è sempre agevole identificare il momento a partire dal quale decorrono i novanta giorni per eseguire la notifica.

Il secondo comma dell'art. 14 dispone che il termine per notificare gli estremi della violazione si computi "dall'accertamento".

Ci sono decisioni che considerano avvenuto l'accertamento nel momento in cui "l'autorità amministrativa competente ha completato, anche a seguito della richiesta di informazioni all'autore della violazione, le indagini intese a verificare la sussistenza di tutti gli elementi delle infrazioni". L'organo competente ad eseguire la notifica deve usare, in ogni caso, la massima cautela per non andare incontro al rischio dell'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per decorrenza dei termini. L'organo competente ad eseguire la contestazione o notifica.

L'art. 17 della Legge 689/1981 prevede che il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione presenti rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, all'autorità competente ad applicare la relativa sanzione amministrativa. Dunque incombe sugli organi addetti al controllo l'onere di notificare le violazioni amministrative

I contenuti dell'atto di contestazione di un illecito amministrativo

1. Soggetto attivo

Può essere soltanto una persona fisica (mai una società o altro ente collettivo). L'illecito amministrativo può essere commesso da un singolo soggetto oppure da più persone in concorso; se c'è concorso, la sanzione è dovuta da ciascun concorrente e il pagamento di uno non libera gli altri.

2. Responsabile solidale

Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica o altro ente collettivo. L'art. 6 della Legge 689/1981 elenca tassativamente i rapporti alla base del vincolo solidale. Sono possibili più responsabili solidali per una medesima violazione. La somma-sanzione è dovuta una sola volta da uno qualsiasi dei soggetti tenuti al versamento della sanzione pecuniaria; l'adempimento di uno libera gli altri.

3. Condotta

La Legge 689/1981 richiede la comunicazione degli estremi della violazione. L'atto di contestazione deve, pertanto, indicare: la narrazione dei fatti, la qualificazione di essi in termini di illecito amministrativo (richiamo alle norme di precetto e sanzione) e l'indicazione del soggetto cui la condotta è imputabile.

4. Elemento soggettivo

La Legge 689/1981 richiede che la condotta sia sorretta da dolo o colpa; per la Cassazione sussiste una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto illecito. Tuttavia, se l'accertatore è in grado di fornire elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo è utile che indichi tali dati nella stesura del processo verbale di contestazione o, quanto meno, nel verbale di accertamento o di sopralluogo.

5. Facoltà di pagare in misura ridotta

E' preferibile che la contestazione contenga puntuali indicazioni relative alla facoltà di pagare in misura ridotta ed alle sue specifiche modalità (somma dovuta, termine per adempiere, ente in favore del quale effettuare il versamento), allo scopo di evitare situazioni di incertezza.

6. Facoltà di presentare la memoria difensiva

E' obbligatorio dare avviso della facoltà di presentare memorie difensive, documenti e richiesta di audizione personale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981 (art. 3, ultimo comma, Legge 241/1990).

7. Spontanee dichiarazioni del trasgressore

Le dichiarazioni spontanee sono estremamente utili come prima forma di contraddittorio. L'accertatore deve aver cura di riportare quanto spontaneamente dichiarato dall'interessato.

8. Verbalizzante

Come ogni atto amministrativo, la contestazione deve specificare l'autorità da cui proviene. E' obbligatoria l'indicazione nominativa del verbalizzante e delle funzioni da questi esercitate.

9. Data accertamento

Deve essere indicata la data del compiuto accertamento. In presenza di accertamenti complessi, la difficoltà di acquisire la piena conoscenza del fatto illecito deve essere motivata nell'atto di contestazione, al fine di determinare con certezza la decorrenza del termine perentorio di 90 giorni per la contestazione.

10. Data verbalizzazione

Deve essere indicata la data di verbalizzazione se diversa dalla data dell'accertamento.

11. Sottoscrizione

La contestazione deve essere firmata dal verbalizzante.

C) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

L'art. 16 della Legge 689/1981 disciplina il pagamento in misura ridotta, ossia una forma di oblazione che blocca in itinere il procedimento sanzionatorio.

(Cass. Sez. III 11 dicembre 2000 n. 15572; Cass. Sez. I 29 marzo 1999 n. 3001)

Se il presunto trasgressore accede a questa facoltà non contesta la validità dell'accertamento ed arresta subito il procedimento amministrativo.

La legge prescrive che la facoltà prevista dall'art. 16 sia esercitata entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione.

Il termine concesso per pagare è esattamente il doppio di quello accordato dall'art. 18 della Legge 689/1981 per la presentazione di scritti difensivi (trenta giorni dalla contestazione).

La somma da pagare in misura ridotta corrisponde alla cifra più favorevole tra due importi alternativi individuati dalla legge: o la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure il doppio del minimo. Tale ammontare non rappresenta ancora la quantificazione della sanzione dovuta per la violazione in concreto accertata, ma costituisce una cifra forfetaria il cui versamento blocca il procedimento sanzionatorio.

Per questo viene indicata dall'accertatore in sede di contestazione anticipando la quantificazione effettiva della sanzione che spetta all'Autorità competente. Il pagamento in misura ridotta è un istituto generale che di regola trova applicazione per gli illeciti amministrativi ambientali, salvo diversa previsione legislativa, ad esempio: in materia di acque, l'organo addetto al controllo non deve indicare la facoltà di pagare in misura ridotta (doppio del minimo o terzo del massimo) della sanzione contestata, ma limitarsi ad indicare il minimo o il massimo o l'ammontare indicato dall'Autorità competente.

D) RAPPORTO DEL FUNZIONARIO O AGENTE CHE HA ESEGUITO L'ACCERTAMENTO

E) DIFESA DELL'INTERESSATO

I poteri difensivi del trasgressore sono disciplinati dall'art. 18 della Legge 689/1981, il quale prevede che, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa, scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti personalmente. La richiesta di audizione deve rivestire la forma scritta; tale domanda può essere contenuta

nelle memorie difensive o presentata con atto separato, comunque sempre entro trenta giorni dalla contestazione. L'amministrazione ha un vero e proprio obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di esaminare le memorie inviate ed i documenti allegati.

F) ORDINANZA DI INGIUNZIONE E ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

Se l'amministrazione ritiene fondato l'accertamento e quindi sussistente l'illecito amministrativo, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. L'ordinanza ingiunzione ha natura di provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio. Di conseguenza, presenta le caratteristiche proprie dei provvedimenti amministrativi:

- imperatività o autoritarità;
- esecutività, cioè attitudine ad essere eseguiti immediatamente;
- esecutorietà, intesa come potere della pubblica amministrazione di disporre l'esecuzione coattiva. Come ogni atto amministrativo, l'ordinanza deve essere motivata, manifestando le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione.

L'ordinanza dispone l'ammontare definitivo della sanzione comminata, determinata tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge e dà, altresì, conto delle ragioni per le quali non sono state accolte le memorie difensive eventualmente presentate dagli interessati. Indica, inoltre, l'autorità cui deve essere effettuato il pagamento.

Ai sensi dell'art 18, comma 2, della Legge 689/1981, l'autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa emette ordinanza motivata di archiviazione se non ritiene fondato l'accertamento.

La legge prescrive la comunicazione dell'ordinanza di archiviazione all'organo che ha effettuato l'accertamento.

L'ordinanza di archiviazione deve essere motivata.

G) RICHIESTA DI PAGAMENTO RATEALE

Ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/1981 gli interessati possono presentare apposita richiesta scritta di rateizzazione del pagamento, indicando il numero dell'ordinanza e le motivazioni della richiesta.

H) PAGAMENTO DELLA SOMMA QUANTIFICATA NELL'INGIUNZIONE

I) OPPOSIZIONE GIUDIZIALE AVVERSO L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 689/1981, contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In materia ambientale, l'opposizione è devoluta alla competenza del tribunale.

25 giugno 2012